



# COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

Ordinanza N. 7

Data di Registrazione 16/04/2025

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

## AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

### IL SINDACO

Richiamata la nota della RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Direzione Territoriale di Milano del 15 aprile 2025 prot. RFI-VDO-DOIT.MI.UTLS/A0011/P/2025/0002141 in atti al prot. n. 3561 del 15 aprile 2025, avente ad oggetto " *Richiesta ordinanza sindacale contingibile urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria*", nella quale si chiede l'emanazione di ordinanza contingibile e urgente con l'imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria di provvedere al taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario, quanto sopra nel rispetto degli art. 52 e 55 del DPR n. 753 del 11 luglio 1980;

Visto:

- l'art. n. 52 del DPR n. 753 del 11 luglio 1980 che recita: "*Lungo i tracciati delle ferrovie e' vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla piu' vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovra', occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali e' previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla piu' vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovra' essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.*";
- l'art. n. 55 del DPR n. 753 del 11 luglio 1980 che recita: "*I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla piu' vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.*";



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Provincia di Milano)**

Considerati i rischi di:

- possibile caduta di alberi soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione di incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

Ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

Visto l'art. 54 del D.lgs. 267/2000;

### **ORDINA**

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alle sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Vizzolo Predabissi, ciascuno per particella catastale di propria competenza di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli art. 52 e 55 del DPR 753/80, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo on-line del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.

### **AVVERTE**

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 38 e 63 del DPR 753/80 e s.m.i., salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

### **DISPONE**

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, la Polizia Locale nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

### **DISPONE altresì**

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo on line sul sito Istituzionale dell'Ente e sul sito Web del Comune per 15 giorni consecutivi, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;
- che la presente ordinanza venga notificata, proprietari dei terreni limitrofi alle sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Vizzolo Predabissi;
- che la presente ordinanza sia trasmessa alla Polizia Locale ed a RFI- Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;

### **INFORMA**

Via G. VERDI N. 9 – 20070 Vizzolo Predabissi  
Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392  
P. IVA 08414570153 / C.F. 84503700159  
[www.comune.vizzolopredabissi.mi.it/](http://www.comune.vizzolopredabissi.mi.it/)  
[comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it)



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**

**(Provincia di Milano)**

- che ai sensi della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è il Geom. Angelo Bettinelli, responsabile dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio;
- per l'eventuale visione degli atti inerenti il procedimento stesso sarà possibile rivolgersi direttamente negli orari di apertura al pubblico all'Area Gestione e Sviluppo del Territorio;
- che il presente provvedimento è definitivo e, pertanto, è impugnabile con ricorso giudiziale al T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna al domicilio elettronico di P.E.C. (posta elettronica certificata) indicata da codesta Ditta o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL

(atto sottoscritto digitalmente)